# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1839)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità (ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRES IDENZA IL 26 MARZO 1982

Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali

Onorevoli senatori. — Gli emolumenti che concorrono a formare, ai fini della contribuzione e della pensione, la « retribuzione annua contributiva » del personale delle unità sanitarie locali, iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono individuati per legge (legge n. 379 del 1955; legge n. 1077 del 1959; decreto-legge n. 38 del 1981, convertito nella legge n. 153 del 1981).

Alcune indennità, previste dal vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli enti ospedalieri, nonostante costituiscano parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti percepiti dagli interessati, non sono valutabili ai fini pensionistici in quanto non espressamente previste, dalle richiamate leggi, fra quelle che entrano a far parte della retribuzione annua contributiva.

In particolare non sono previste, per il personale medico, l'indennità ospedaliera medico-professionale, l'indennità di medico ospedaliero, l'indennità di responsabilità primariale, l'indennità di responsabilità igienico-organizzativa e, per i direttori amministrativi o segretari generali, l'indennità di responsabilità organizzativa di amministrazione.

Il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, prevede, coerentemente ai principi e ai criteri che regolano in generale la determinazione della retribuzione contributiva degli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, che le richiamate indennità sono da comprendere, con effetto dal 1º gennaio 1982, fra gli emolumenti pensionabili.

#### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Articolo unico.

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono da comprendere nella retribuzione annua contributiva, con effetto dal 1º gennaio 1982, le seguenti indennità di cui al vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli enti ospedalieri: l'indennità ospedaliera medico-professionale; l'indennità di medico ospedaliero; l'indennità di responsabilità primariale; l'indennità di responsabilità igienico-organizzativa e l'indennità di responsabilità organizzativa di amministrazione.